

Risposte ai quesiti del 13 e del 20 novembre 2025

D.: Tenuto conto di quanto precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5580/2025, relativa alla materia dell'intermediazione senza detenzione dei rifiuti (cfr. in particolare paragr. 4.8.), si chiede di confermare:

i) che l'operatore che partecipa alla gara quale "puro" intermediario debba indicare unicamente i costi della manodopera afferenti all'attività di intermediazione, e non i costi della manodopera delle attività operative affidate ai terzi "intermediati" (titolari di impianti/trasportatori). Ciò in quanto, come chiarito dalla predetta sentenza, non sarebbe corretto "onerare l'intermediario di obblighi dichiarativi riferiti alla sfera giuridica di soggetti terzi...in relazione a voci di costo che sfuggono al suo potere di controllo attenendo ad organizzazioni aziendali distinte ed autonome; l'intermediario infatti non avendo la gestione diretta dei rifiuti - non occupandosi né dell'attività di raccolta, né di quella di trasporto o di recupero/smaltimento - non può conoscere ex ante i costi interni delle imprese terze che effettuano tali attività, né fornire indicazioni al riguardo."

ii) che l'operatore che partecipa alla gara quale "puro" intermediario debba, analogamente, indicare unicamente il CCNL applicato dall'operatore medesimo, e non i CCNL applicati dai terzi "intermediati" (titolari di impianti/trasportatori), utilizzando tale CCNL quale base per il calcolo della manodopera

R.: Con riferimento al quesito posto si conferma che il Consiglio di Stato, assimilando i soggetti indicati dall'intermediario per l'attività di smaltimento e di trasporto alla stregua di subappaltatori, chiarisce che gli oneri di manodopera così come il CCNL da indicare in offerta si riferiscono esclusivamente all'intermediario.

D: In caso di partecipazione in qualità di intermediario, si chiede di chiarire se le dichiarazioni dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 e smi, delle imprese individuate dal corrente in merito alle attività di smaltimento e di prelievo e trasporto, devono essere presentate in questa fase di gara oppure successivamente in fase di aggiudicazione

R: Con riferimento al quesito posto si precisa che i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023 dovranno essere dichiarati anche da tutti i soggetti indicati dall'intermediario quali smaltitori e trasportatori, i quali dovranno presentare autonomo DGUE unitamente a quello compilato dall'intermediario.

Anche per quanto concerne il requisito relativo al possesso di white list, sarà necessario allegare il certificato di iscrizione non solo dell'intermediario rimettente offerta, ma anche di tutti gli smaltitori e trasportatori dal medesimo indicati.

D: Si richiede conferma che le aziende indicate dall'intermediario per smaltimento, prelievo e trasporto possano cumulativamente soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.3 e 9.5 del disciplinare di gara (almeno 3 imprese).

R: Con riferimento al quesito posto si precisa che i requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 9.3 del disciplinare sono soddisfatti, in caso di partecipazione di intermediari, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 9.4 e pertanto la capacità di 100.000 t/anno per gli impianti e la messa a disposizione di n. 15 mezzi per i trasportatori possono essere posseduti cumulativamente tra i n. 3 smaltitori e i n. 3 trasportatori indicati.

Per quanto concerne invece il requisito di capacità economico finanziaria di cui all'art. 9.5, il disciplinare prevede che in caso di partecipazione dell'intermediario lo stesso dovrà dichiarare di avere realizzato, con riferimento all'attività di

intermediazione di trasporto e smaltimento del percolato, un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 1.918.800,00
(unmilionenovecentodiciottomilaottocento/00)

.